

Studio Legale

Miranda - Curzi - Petruzzo

Avv. Maurizio Miranda
Patrocinante in Cassazione
Specialista in Diritto Amministrativo

Avv. Giacomo Curzi
Avv. Francesca Petruzzo
Dott. Roberto Calzonetti
Dott. Federica Colafrancesco
Dott. Laura Belelli

Ancona, 23 maggio 2012

Spett.le
ORDINE DEI GEOLOGI
DELLA REGIONE MARCHE

Oggetto: incarichi ERAP

La questione di cui al presente scritto è relativa ad alcuni bandi emanati dall'Erap per l'affidamento di incarichi inerenti la redazione della relazione geologica.

Per quanto si legge nei predetti bandi, l'incarico riguarda:

“1.

- la redazione della relazione geologica così come prevista dal D.M. 14.01.2008 e succ. mod. ed integrazioni e secondo le indicazioni fornite dall'Ufficio "Lavori" dell'ERAP, relativamente alla costruzione di un edificio con n. 5 alloggi di ERP;

- la predisposizione di tutte le indagini di laboratorio e in sito necessarie alla redazione della relazione geologica e geotecnica (verifica stabilità del versante, ecc.);

- l'assistenza al progettista strutturale per la redazione della relazione geotecnica;

- una relazione tecnica di verifica, avvalendosi di laboratori specializzati, circa le concentrazioni inquinanti presenti nel sito verificando in particolare che risultino inferiori a quelle di cui alla colonna "A" (siti a verde pubblico, privato o residenziale) dell'allegato 5 al titolo V del D.Lgs 152/2006.

Via Palestro 46 - 60124 Ancona - Tel.: 071/207.92.03 - 54.025 - 333/20.55.723 - Fax: 071/53.021

www.anconalex.it

avv.miranda@anconalex.it

segreteria@anconalex.it

avv.miranda@pec.anconalex.it

Studio Legale

Miranda - Curzi - Petruzzo

Avv. Maurizio Miranda
Patrocinante in Cassazione
Specialista in Diritto Amministrativo

Avv. Giacomo Curzi
Avv. Francesca Petruzzo
Dott. Roberto Calzonetti
Dott. Federica Colafrancesco
Dott. Laura Belelli

Le operazioni risultano quelle di cui alla lettera c) dell'art. 26 del T.U. della Tariffa Professionale.

2.

Gli onorari di cui al punto 1 verranno valutati a percentuale con riferimento alla categoria 1-a di cui all'art. 21 della Tariffa Professionale.

3.

L'aliquota parziale corrispondente alle prestazioni di cui al punto 1.e da applicarsi alle percentuali della tabella III viene definita pari a 0,75 come indicato alla tabella IV.

4.

Le competenze professionali sono calcolate sull'importo complessivo di € 525.000,00 preventivato per i lavori in argomento, ridotte del 20% ai sensi della L. 155/89 e risultano pari ad € 1.200,00".

Per quanto riguarda le considerazioni inerenti le Tariffe Professionali, osservo quanto segue.

L'attuale quadro normativo è dato dal D.L. 1/2012 nel testo risultante a seguito della conversione operata dalla L. 27/2012.

L'art. 9 stabilisce che:

"1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e' determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali.

Via Palestro 46 - 60124 Ancona - Tel.: 071/207.92.03 - 54.025 - 333/20.55.723 - Fax: 071/53.021

www.anconalex.it

avv.miranda@anconalex.it

segreteria@anconalex.it

avv.miranda@pec.anconalex.it

Studio Legale

Miranda - Curzi - Petruzzo

Avv. Maurizio Miranda
Patrocinante in Cassazione
Specialista in Diritto Amministrativo

Avv. Giacomo Curzi
Avv. Francesca Petruzzo
Dott. Roberto Calzonetti
Dott. Federica Colafrancesco
Dott. Laura Bebelli

3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centovesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso e' previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi“.

Per quanto di specifico rilievo nel caso di specie, ad oggi le Tariffe Professionali non esistono più e sono state relegate al rango di mero parametro di valutazione nel momento in cui sorga contestazione tra il Professionista ed il Cliente, ciò fino a quando non entreranno in vigore in nuovi “parametri” ministeriali.

Il comma 4 stabilisce la pattuizione del compenso al momento del conferimento dell'incarico.

Nel caso dei bandi Erap il compenso viene sostanzialmente “imposto” dall'ente dato che il Professionista non ha alcuna possibilità di negoziare il corrispettivo della prestazione.

E' evidente che tale imposizione priva il Professionista di qualunque capacità di autodeterminazione, che però nelle gare si estrinseca comunque al ribasso, vincolando dunque l'offerente all'importo deciso in maniera unilaterale dall'Ente.

E' da rilevare che non sussiste per il Professionista alcun obbligo di contrarre con l'Erap di talchè sarebbe possibile sostenere che la partecipazione alla selezione comporta condivisione, e dunque accordo del Professionista, sul compenso offerto con conseguente irrilevanza della evidenziata compressione della richiamata capacità di autodeterminazione.

Via Palestro 46 - 60124 Ancona - Tel.: 071/207.92.03 - 54.025 - 333/20.55.723 - Fax: 071/53.021

www.anconalex.it

avv.miranda@anconalex.it

segreteria@anconalex.it

avv.miranda@pec.anconalex.it

Studio Legale

Miranda - Curzi - Petruzzo

Avv. Maurizio Miranda
Patrocinante in Cassazione
Specialista in Diritto Amministrativo

Avv. Giacomo Curzi
Avv. Francesca Petruzzo
Dott. Roberto Calzonetti
Dott. Federica Colafrancesco
Dott. Laura Belevi

Il mutato quadro normativo non esclude l'applicazione del principio dell'adeguatezza del compenso all'importanza dell'opera ma non è più contemplato il principio del decoro della professione che - pertanto - non sembra più invocabile quale criterio di valutazione della commisurazione della parcella.

In particolare, il richiamato art. 9 comma 4 del D.L. 1/12 pone espresso riferimento all'importanza dell'opera anche se detto richiamo appare più che altro funzionale ad un obbligo per il Professionista, che viene messo nella condizione di dover obbligatoriamente giustificare al Cliente la misura del compenso richiesto.

Ciò non toglie che anche il Cliente - laddove assuma la veste di "proponente" la misura del compenso - debba rispettare il medesimo principio, specialmente laddove il Cliente sia evidentemente il soggetto "forte" del contratto.

La conclusione sopra evidenziata è però frutto di un'interpretazione della norma che non trova immediato riscontro nella formulazione letterale della stessa: si potrebbe anzi sostenere il contrario, visto che la *ratio* complessiva della norma è quella di onerare il Professionista, e solo il Professionista, di una sorta di "trasparenza" in favore del Cliente.

Ovviamente, le predette considerazioni sono volte al condizionale in ragione del fatto che la novità della riforma non è stata ancora oggetto di adeguati approfondimenti sul punto specifico.

Altra questione attiene invece al richiamo della Tariffa Professionale contemplato nei predetti avvisi.

Ferma la superiore considerazione, relativa all'abrogazione delle Tariffe, nel caso di specie si evidenzia che lo stesso Ente afferma di calcolare il compenso in base alla "categoria 1-a di cui all'art. 21 della Tariffa Professionale".

Nel momento in cui l'Ente si autovincola all'applicazione della Tariffa, allora la stessa deve essere correttamente applicata: nel caso in cui la Tariffa, pur richiamata nell'avviso ed ancorchè abrogata, non venga invece correttamente applicata, allora sarà possibile censurare il comportamento dell'Ente come pure sarà possibile formulare specifico invito agli Iscritti a non partecipare alla selezione evidenziando idonee ragioni a sostegno dell'errata applicazione della Tariffa.

Via Palestro 46 - 60124 Ancona - Tel.: 071/207.92.03 - 54.025 - 333/20.55.723 - Fax: 071/53.021

www.anconalex.it

avv.miranda@anconalex.it

segreteria@anconalex.it

avv.miranda@pec.anconalex.it

Studio Legale *Miranda - Curzi - Petruzzo*

Avv. Maurizio Miranda
Patrocinante in Cassazione
Specialista in Diritto Amministrativo

Avv. Giacomo Curzi
Avv. Francesca Petruzzo
Dott. Roberto Calzonetti
Dott. Federica Colafrancesco
Dott. Laura Belelli

In tal senso è sicuramente condivisibile l'inoltro di specifica segnalazione anche all'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici.

Resto a vostra disposizione per ogni ulteriore approfondimento e porgo un cordiale saluto.

Avv. Maurizio Miranda



Via Palestro 46 - 60124 Ancona - Tel.: 071/207.92.03 - 54.025 - 333/20.55.723 - Fax: 071/53.021

www.anconalex.it

avv.miranda@anconalex.it

segreteria@anconalex.it

avv.miranda@pec.anconalex.it